

INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE SOSPESE E NON SOSPESE

Con **DPCM 01/04/2020** è stata **prorogata, al 13 aprile compreso, la sospensione delle attività** e delle altre misure previste dai DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo e di quella del 28 marzo 2020 di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti.

La sospensione (prorogata nei termini suddetti) è disposta:

- dal DPCM 11/3/2020: (i) per le attività commerciali al dettaglio e i pubblici esercizi, **tranne** quelle indicate in allegato 1 (generi alimentari, medicinali, carburanti e altri beni di prima necessità); (ii) per i servizi alla persona, **tranne** quelli in allegato 2 (lavanderie e pompe funebri); (iii) per la ristorazione, **tranne** quella esclusivamente con consegna a domicilio; rimangono garantite, invece, le attività bancarie e assicurative nonché quelle del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere;
- dal DPCM 22/3/2020 **per tutte le altre** attività produttive **tranne** quelle individuate nell'allegato 1.

A tal ultimo riguardo si ricorda che con decreto MISE del 25 marzo è stato modificato **l'elenco delle attività non sospese** individuate dall'allegato 1 del DPCM 22/3/2020 (shutdown che doveva essere completato entro il 25 marzo). E' riportato, nel prosieguo, l'elenco delle modifiche introdotte dal citato DM; trattasi soprattutto di espulsioni (ossia ulteriori attività non esercitabili oltre la giornata del 28 marzo)¹ e di alcune inclusioni (ossia attività che possono essere proseguite).

Si evidenzia altresì che, come confermano alcune FAQ presenti sul sito del Governo <http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa> (riportiamo quelle di maggiore interesse in calce), le imprese che effettuano attività riconducibili a uno o più codici ATECO non sospesi (poco importa se primario o secondario **come confermano le citate FAQ**) **non possono proseguire con tutte le attività normalmente svolte dall'impresa ma solo con quelle i cui prodotti o servizi sono riconducibili ai codici non sospesi.**

¹ In tal senso il punto 3 dell'articolo 1 del nuovo DM precisa che "In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza".

Fuori dalla suddetta ipotesi, l'attività (parziale) può proseguire solo nei seguenti casi (sempre nel rispetto delle misure di sicurezza, contrasto e contenimento della diffusione del virus previsto dai vari protocolli):

- se funzionale ad assicurare **continuità delle filiere** della attività **di cui all'allegato 1 del DPCM 22/3/2020** (come aggiornato dal DM 25/03) **nonché** dei servizi di **pubblica utilità e dei servizi essenziali** non sospesi di cui alla lettera e)²; in detti casi l'attività può continuare **solo previa comunicazione al Prefetto** della provincia competente per ubicazione produttiva; la comunicazione (vedere modulo delle singole prefetture) **deve indicare specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi** attinenti le attività consentite (art. 1, co.1/d, DPCM 22/3/2020);
- impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui eventuale interruzione potrebbe derivare un pregiudizio grave agli impianti o pericolo di incidenti, **previa comunicazione al Prefetto** (art. 1, co.1/g, DPCM 22/3/2020);
- industria aerospazio e difesa e altre attività di rilevanza strategia nazionale, **previa** (in questo caso) **autorizzazione del Prefetto** (art. 1, co.1/h, DPCM 22/3/2020);
- se di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché prodotti agricoli e alimentari (art. 1, co.1/f, DPCM 22/3/2020);
- se **organizzate in modalità a distanza** o lavoro agile (art. 1, co.1/c, DPCM 22/3/2020).

RICERCA/VERIFICA CODICE ATECO IMPRESA

Si evidenzia altresì che per la ricerca/verifica dei codici attività che risultano attivi in visura CCIAA per le singole imprese iscritte è attivo gratuitamente, dal 22/3/2020, l'accesso al seguente sito <https://www.registroimprese.it/>

ANALISI PUNTUALE CODICI ATECO

Per un'analisi puntuale di cosa (come prodotto e/o servizio) è riconducibile ai singoli codici ATECO si consiglia la consultazione dei manuali ATECO con l'esplosione dei dettagli disponibile (anche in pdf e per ricerca alfabetica) nella seguente pagina del sito Istat <https://www.istat.it/it/archivio/17888>

² Trattasi dei servizi di cui alla Legge 124/1990 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) quali, ad esempio, sanità, igiene pubblica, protezione civile, raccolta e smaltimento rifiuti, approvvigionamento di energie, i trasporti pubblici, ferroviari aerei, musei, asili, scuole, poste, telecomunicazioni, ecc. Si evidenzia che tra i servizi pubblici essenziali sono sospese (lettera e del DPCM 22/3/2020) l'apertura al pubblico di musei e luoghi di cultura nonché i servizi di istruzione non erogati a distanza o in modalità da remoto.

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA

L'Ufficio fiscale rimane a disposizione delle imprese associate per i chiarimenti necessari (0444-232210).

ALLEGATI

- Elenco delle modifiche introdotte dal DM 25/03/2020 (MISE)
- Allegato 1 del DPCM 22/03/2020 come modificato dal DM 25/03/2020 (elenco aggiornato dei codici non sospesi)
- Testo del DPCM 22/03/2020
- Testo del DPCM 11/03/2020 con i relativi due elenchi (per commercio al dettaglio e servizi alla persona)
- **RACCOLTA FAQ di principale interesse così catalogate**
 - Inquadramento ATECO
 - Cantieri ed edilizia
 - Filiere funzionali
 - Forniture (e filiere) particolari per attività lettera e), f) e h)
 - Forniture verso clienti stranieri
 - Trasporti
 - Commercio al dettaglio e pubblici esercizi
 - Vendite a distanza (e-commerce)
 - Accessi in aziende con attività "sospese"
 - Decorrenza shutdown
 - Sanzioni

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA

ELENCO MODIFICHE INTRODOTTE DAL DM 25/3/2020 (MISE)

1) ATTIVITA' (PRECEDENTEMENTE PREVISTE NEL DPCM 22/3/2020) SOSPENSE DAL NUOVO D.M. (SHUTDOWN ENTRO IL 28 MARZO)

Espulsione del seguente gruppo

13.94 (ossia codice 13.94.00) fabbricazione di spago, corde funi e reti

Espulsione dalla divisione 17 sei seguenti gruppi

17.23 Fabbricazione di prodotti cartotecnici

17.24 Fabbricazione di carta da parati

Espulsione dalla divisione 20 dei seguenti gruppi e codici

20.12. (ossia 20.12.00) Fabbricazione di coloranti e pigmenti

20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi

20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi

20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale

20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio

Espulsione dell'intero gruppo 22.1. ossia

22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria

22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici

22.19.01 Fabbricazione di soles di gomma e altre parti in gomma per calzature

22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca

Espulsione dal gruppo 22.2. dei seguenti codici

22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature

22.29.02 Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica

Espulsione intero gruppo

28.3 fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

Espulsione della classe

28.93. (ossia codice 28.93.00) Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

Espulsione dalla divisione 33 dei seguenti codici e gruppi

33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale

33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni

33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate

33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche

33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa

33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA

- 33.12.92 Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento
33.16 (ossia 33.16.00) Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
33.17 (ossia 33.16.00) Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)

Espulsione dalla divisione 42 (ingegneria civile) dei seguenti codici

- 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche
42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
42.99.10 (N.B. NON ESISTE MA SI RITIENE VOLESSE ESSERE ESPUNTO IL CODICE 42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione")

Espulsione del seguente codice

- 46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto

2) ATTIVITA' (PRECEDENTEMENTE PREVISTE NEL DPCM 22/3/2020) PARZIALMENTE SOSPESE DAL NUOVO D.M. (SHUTDOWN ENTRO IL 28 MARZO)

82.20 Attività dei call center (2)

(2) Con l'esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare in relazione a contratti stipulati con soggetti che svolgono attività economiche di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM di data 11 marzo 2020 e del presente allegato 1.

3) NUOVE ATTIVITA' INTRODOTTE CON IL DM (NON SOSPESE CHE POSSONO PROSEGUIRE)

16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno

23.13 Fabbricazione di vetro cavo

25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

27.02 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici

28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)

78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) (1)

(1) Esclusivamente in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM di data 11 marzo 2020 e del presente allegato 1.

82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese (3)

(3) Esclusivamente per le consegne a domicilio.

ALLEGATO 1 DEL DPCM 22/3/2020 MODIFICATO DAL DM 25/3/2020

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camicie, divise e altri indumenti da lavoro
16.24	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA

38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) ¹
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20	Attività dei call center ²
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese ³
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

a cura di Francesco Zucchi

del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA

85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

NOTE

¹: Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.

²: Limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), con l'esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.

³: Limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA

TESTO DPCM 22/03/2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2020, n. 76, Edizione straordinaria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista ... omissis ...

Decreta:

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

- a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;
- c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- f) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA

all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

h) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2. Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Allegato 1

Omesso in quanto superato dalle modifiche introdotte dal DM 25/3/2020 (vedi retro).

TESTO DPCM 11/03/2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 2020, n. 64.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista ... omissis ...

Decreta:

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.
4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
5. Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'*art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6*, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
6. Fermo restando quanto disposto dall'*art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020* e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA

forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

7. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
 - a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 - d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 - e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
8. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
9. in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
10. Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Art. 2. Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020 (2).
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020* e del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020*. (2)
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

(2) Per la proroga del presente termine vedi l'[art. 2, comma 1, D.P.C.M. 22 marzo 2020](#).

Allegato 1

Commercio al dettaglio

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

RACCOLTA FAQ DI MAGGIORE INTERESSE**INQUADRAMENTO ATECO**

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Marzo 2020

Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?

Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite. Inoltre, l'articolo 1, lett. c) del **Dpcm del 22 marzo 2020** prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le assemblee di condominio, per le quali si può consultare l'apposita faq).

Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?

Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell'allegato 1 del **Dpcm 22 marzo 2020**, codice ATECO 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 28/3/2020

La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati ma, invece, vi rientra il codice ATECO di una delle mie attività secondarie, per la quale, pertanto, posso continuare ad operare. Devo preventivamente darne comunicazione al Prefetto?

No, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l'attività ricade tra quelle essenziali riportate nell'allegato. Tale comunicazione è invece richiesta per continuare a svolgere una attività non ricompresa fra i codici Ateco indicati nell'allegato, ove se ne assuma la necessità per la continuità di una delle filiere prioritariamente e assolutamente garantite, ed è appunto sulla verifica di tale necessità che dovrà appuntarsi il controllo prefettizio.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 28/3/2020

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA

Il Dpcm del 22/03/2020 all'art.1, comma 1, lettera a prevede che "Le attività professionali non sono sospese...". E dunque, ad esempio, l'attività professionale di amministratore di condominio, codice ATECO 68.32.00 non è soggetta a sospensione mentre lo è l'attività, sempre relativa all'amministrazione di condomini ed immobili, se svolta nella forma di impresa?

No, l'attività non è comunque soggetta a sospensione. Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto **prevale la natura dell'attività non la forma con cui la stessa si esercita**. Peraltro, in termini più generali, la chiara dizione del [Dpcm del 22 marzo 2020](#) non può trovare ostacolo nell'eventuale lacuna del suo allegato. Inoltre, l'articolo 1, lett. c) prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le assemblee di condominio che devono tenersi con strumenti telematici o comunque in locali dove sia garantito il rispetto delle distanze interpersonali, onde evitare fenomeni di assembramento).

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>
sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 01/04/2020

Le attività di produzione di prodotti cosmetici e per l'igiene personale possono proseguire?

Sì, tali attività possono proseguire, in quanto finalizzate alla commercializzazione di prodotti per l'igiene personale.

CANTIERI ED EDILIZIA

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>
sezione **CANTIERI**

Marzo 2020

I cantieri rimangono aperti?

Sì, se riferibili alle attività la cui prosecuzione è esplicitamente autorizzata dal dpcm 22 marzo 2020 ed individuate attraverso il riferimento ai codici ATECO. Al riguardo, occorre precisare che l'allegato 1 al **DPCM del 22 marzo 2020** richiama la categoria "ingegneria civile", identificata con il codice ATECO n. 42 all'interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzioni di opere idrauliche. Il 19 marzo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, a disposizione dal 20 marzo sul sito istituzionale del [Ministero delle Infrastrutture e Trasporti](#).

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Marzo 2020

È possibile far fare lavori urgenti di riparazione nella propria abitazione principale?

È possibile esclusivamente nel caso in cui i lavori di riparazione siano effettivamente indispensabili.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 28/03/2020

È consentito all'imprenditore o a un suo preciso delegato accedere a un'azienda o a un cantiere chiuso, per verificare lo stato dei beni o per motivi di sicurezza?

È consentito nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del funzionamento di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste "accese", ovvero "sotto pressione" (come gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 01/04/2020

La produzione e commercializzazione di cemento e calcestruzzo sono consentite?

Sì, previa comunicazione al prefetto, ma solo nella misura in cui le attività sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività elencate nell'allegato 1 del [dpcm 22 marzo 2020](#), tra le quali vi sono le opere pubbliche di ingegneria civile (codice Ateco 42) o le attività di smaltimento di rifiuti (codice Ateco 38). Il prefetto può inibire l'ulteriore svolgimento di tali attività, qualora non ne riscontri positivamente l'appartenenza alla filiera.

FILIERE FUNZIONALI

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 01/04/2020

La produzione e commercializzazione di cemento e calcestruzzo sono consentite?

Sì, previa comunicazione al prefetto, ma solo nella misura in cui le attività sono funzionali ad assicurare la continuità delle **filieri delle attività elencate nell'allegato 1** del [dpcm 22 marzo 2020](#), tra le quali vi sono le opere pubbliche di ingegneria civile (codice Ateco 42) o le attività di smaltimento di rifiuti (codice Ateco 38). Il prefetto può inibire l'ulteriore svolgimento di tali attività, qualora non ne riscontri positivamente l'appartenenza alla filiera.

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>
sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 28/03/2020

Le filiere critiche ora si riferiscono al sistema Italia. Se un'attività non critica sta realizzando beni per un ente critico europeo (es. ospedali) può tenere aperto?

Per la produzione, valgono le regole nazionali: quello che si può produrre per il mercato nazionale si può produrre per l'estero. La filiera a monte (materie prime e semilavorati, servizi accessori) e a valle (commercializzazione e trasporto) si può trovare in 3 circostanze:

sta nei codici Ateco permessi (ad esempio trasporto o produzione di prodotti chimici) o è produzione a ciclo continuo: può continuare liberamente;

non sta nei codici Ateco ma sta producendo beni per la filiera "garantita": può continuare limitatamente a tale ambito, previa dichiarazione al prefetto e finché non sopravvenga, eventualmente, una diversa valutazione sul punto di quest'ultimo;

non sta nei codici Ateco permessi: se deve continuare a produrre, può chiedere deroga solo ai sensi del precedente n. 2.

Naturalmente, se ci sono altre attività che possono essere svolte in smart working o a distanza, possono continuare.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>
sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 28/03/2020

La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati ma, invece, vi rientra il codice ATECO di una delle mie attività secondarie, per la quale, pertanto, posso continuare ad operare. Devo preventivamente darne comunicazione al Prefetto?

No, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l'attività ricade tra quelle essenziali riportate nell'allegato. Tale comunicazione è invece richiesta per continuare a svolgere una attività non ricompresa fra i codici Ateco indicati nell'allegato, ove se ne assuma la necessità per la continuità di una delle filiere prioritariamente e assolutamente garantite, ed è appunto sulla verifica di tale necessità che dovrà appuntarsi il controllo prefettizio.

FORNITURE (E FILIERE) PARTICOLARI PER ATTIVITÀ LETTERA E), F), H)

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

Pubblica dal 01/04/2020

**a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA**

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

La lettera h) del DPCM 22 marzo 2020, che consente la prosecuzione delle attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa nonché delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, si estende anche alle filiere che sono a servizio delle predette attività?

Sì ma è necessaria la preventiva comunicazione al Prefetto, che può inibire l'ulteriore svolgimento di tali attività, qualora non ne riscontri positivamente l'appartenenza alla filiera.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

Pubblica dal 28/03/2020

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

I soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, possono continuare la propria attività?

Sì. L'attività può continuare ad essere espletata laddove posta in essere direttamente da un operatore economico esercente anche attività di trasporto di merci o di persone (attività espressamente autorizzata dall'Allegato 1 e qualificabile come servizio essenziale di cui alla **lettera e)** dell'articolo 1, comma 1, del [Dpcm del 22 marzo 2020](#)). Laddove l'attività venga invece espletata da un operatore economico diverso da quello esercente l'attività di trasporto, essa è autorizzata in quanto qualificabile come funzionale ad assicurare la continuità dell'attività di trasporto medesima, fermo restando l'obbligazione di comunicazione al Prefetto.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

Pubblica dal 28/03/2020

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Un'impresa che svolge un'attività indicata nell'allegato ovvero che eroga servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero che produce, trasporta, commercializza o consegna farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico-chirurgici o prodotti agricoli e alimentari può operare nei confronti di un cliente straniero?

Sì. Avendo l'emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del [Dpcm del 22 marzo 2020](#), e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività essenziali, comprese quelle necessarie a fronteggiare l'emergenza di cui all'art. 1, co. 1, **lett. f)** del Dpcm e ai servizi essenziali e di pubblica utilità appare corretto ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

Pubblica dal 28/03/2020

sezione **PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI**

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA

Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l'altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?

Sì, è consentita, in quanto l'art. 1, comma 1, **lettera f)**, del [Dpcm del 22 marzo 2020](#) ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso Dpcm "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", con codice ATECO "0.1.", per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.

FORNITURE VERSO CLIENTI STRANIERI

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 28/03/2020

Un'impresa che svolge un'attività indicata nell'allegato ovvero che eroga servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero che produce, trasporta, commercializza o consegna farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico-chirurgici o prodotti agricoli e alimentari può operare nei confronti di un cliente straniero?

Sì. Avendo l'emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del [Dpcm del 22 marzo 2020](#), e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività essenziali, comprese quelle necessarie a fronteggiare l'emergenza di cui all'art. 1, co. 1, **lett. f)** del Dpcm e ai servizi essenziali e di pubblica utilità appare corretto ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 28/03/2020

Un'impresa che svolge un'attività funzionale può operare nei confronti di un cliente straniero?

Sì. Avendo l'emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del [Dpcm del 22 marzo 2020](#), e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività funzionali, appare ragionevole ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri.

TRASPORTI

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>
sezione **TRASPORTI**

Marzo 2020

Sono previste limitazioni per il transito delle merci?

No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

I corrieri merci possono circolare?

Sì, possono circolare.

Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

No, non sono previste limitazioni al transito e all'attività di carico e scarico delle merci.

COMMERCIO AL DETTAGLIO E PUBBLICI ESERCIZI

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>
sezione **PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI**

Pubblica dal 28/03/2020

Le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l'acquisto anche di beni diversi come, ad esempio, abbigliamento, calzature, articoli sportivi, articoli di cancelleria, giocattoli, etc.?

No. **Non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate di cui all'allegato 1 al [Dpcm 11 marzo 2020](#), per come comunque integrato dall'art. 1, comma 1, lettera f), del [Dpcm del 22 marzo 2020](#).** Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari), può esercitare esclusivamente l'attività di vendita dei predetti generi alimentari o di prima necessità ed è, comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l'accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>
sezione **PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI**

Marzo 2020

In giallo il testo integrato il 28/03/2020 alla FAQ già precedente

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA

È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di prodotti la cui produzione è ancora consentita (dall'allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020), ma che non sono elencati nell'allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020?

No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall'allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020, salvo quanto espressamente previsto, evidentemente in via integrativa, dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del Dpcm 22 marzo 2020. La produzione di prodotti, autorizzata ai sensi dell'allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020 (aggiornato dal Dm 25 marzo 2020) non ne autorizza la vendita al dettaglio. Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall'allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI**

Pubblica dal 28/03/2020

I bar gli altri esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, che vendono anche prodotti commerciali consentiti, come tabacchi o quotidiani, possono restare aperti?

In questi esercizi, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, mentre possono continuare le attività commerciali consentite ai sensi dell'allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI**

Pubblica dal 28/03/2020

Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l'altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?

Sì, è consentita, in quanto l'art. 1, comma 1, lettera f), del [Dpcm del 22 marzo 2020](#) ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso Dpcm "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", con codice ATECO "0.1.", per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.

VENDITE A DISTANZA (E-COMMERCE)

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI**

Marzo 2020

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA

Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l'attività di vendita?

Sì, l'attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuato online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall'allegato 1 del [Dpcm 11 marzo 2020](#), ancora vigente.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 01/04/2020

L'attività della mia impresa è esclusa da quelle che possono proseguire (elencate nell'allegato del dpcm del 22 marzo 2020). Tuttavia, abbiamo scorte di magazzino e vendiamo i nostri prodotti tramite e-commerce. Ci sono limitazioni per tali vendite sia in territorio nazionale che all'estero? Il mio personale preposto alla gestione del magazzino e alle spedizioni può accedere ai locali dell'impresa?

Il dpcm 22 marzo prevede (all'art. 1, comma 1, lett. a)) che, per le attività commerciali, restino ferme le disposizioni del dpcm 11 marzo 2020 che, tra l'altro, consente il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato a distanza (on line, telefonica...) con consegna a domicilio, essendo tale modalità di vendita comunque autorizzata, a condizione che rientri tra le modalità di esercizio dell'impresa. Pertanto, ferma restando la sospensione dell'attività di produzione, non sussistono limiti alle attività di e-commerce al dettaglio delle sole merci già prodotte prima di detta sospensione, fermo restando, per le attività non svolte da remoto, il necessario rispetto delle regole di sicurezza previste per il contrasto al virus COVID-19.

Conseguentemente:

- le attività amministrative (es. gestione degli ordini, assistenza alla clientela), ove possibile, devono essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- le attività di gestione magazzino e spedizione, che non possono svolgersi da remoto, sono consentite nei limiti predetti.

ACCESSI IN AZIENDE CON ATTIVITA' "SOSPESE"

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 28/03/2020

È consentito all'imprenditore o a un suo preciso delegato accedere a un'azienda o a un cantiere chiuso, per verificare lo stato dei beni o per motivi di sicurezza?

È consentito nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del funzionamento di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste "accese", ovvero "sotto pressione" (come gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 28/03/2020

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA

È stata resa critica la figura del manutentore per il mantenimento in funzione dei beni aziendali. Pacifico quando esso è esterno, ma se è un dipendente a occuparsene? Come ci si comporta?

Se tali funzioni sono svolte da personale interno all'azienda, ciò deve risultare da documentazione interna (ad esempio nel DVR), anche perché il manutentore interno dovrà essere altresì in possesso della necessaria formazione e addestramento specifico. Qualora dovesse recarsi in azienda per esigenze indifferibili, sarebbe opportuno che tali elementi specifici risultino dall'autocertificazione appositamente predisposta.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 01/04/2020

Qualora l'attività della mia impresa sia sospesa, posso mantenere un presidio di dipendenti in azienda con funzioni di sicurezza, controllo dei rischi, vigilanza, pulizia, sanificazione degli ambienti, manutenzione?

Ferme la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito l'accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate, il numero di persone presenti per le citate attività deve essere il più possibile limitato e comunque non deve trattarsi dello stesso personale addetto alla produzione. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 01/04/2020

È consentito spostarsi per raggiungere un'azienda o un cantiere, anche se l'attività d'impresa è stata chiusa o sospesa?

Si veda la medesima faq nella sezione spostamenti.

Vedi a seguire

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **SPOSTAMENTI**

È consentito spostarsi per raggiungere un'azienda o un cantiere, anche se l'attività d'impresa è stata chiusa o sospesa?

Solo per urgenze e, comunque, solo per esigenze sopravvenute o impreviste, giacché le altre devono essere state già risolte entro il termine assegnato dall'**articolo 2 del DPCM del 22 marzo 2020**. È comunque consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro.

DECORRENZA SHUTDOWN

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI**

Pubblica dal 01/04/2020

Fino a quando è stato consentito completare le attività in vista della chiusura?

Fino alle ore 24:00 del **26 marzo 2020**. Tuttavia le imprese le cui attività sono state sospese per effetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, hanno potuto completare le attività necessarie alla sospensione entro le ore 24.00 del **29 marzo 2020**, compresa la spedizione della merce in giacenza. Tali imprese sono quelle i cui codici Ateco, già presenti nell'allegato al dpcm del 22 marzo 2020, sono stati espunti dallo stesso per effetto del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Nota Confimi: I provvedimenti parlano rispettivamente del 25 e del 28 marzo.

SANZIONI

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

sezione **VIOLAZIONI E SANZIONI**

Pubblicate dal 01/04/2020

Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?

Ci saranno controlli. Le forze di polizia e la polizia municipale vigileranno sull'osservanza delle regole.

Chi posso chiamare per segnalare la violazione delle disposizioni da parte di terzi?

È possibile segnalare eventuali violazioni, come sempre, alla polizia municipale o alle altre forze dell'ordine.

Quali sanzioni sono previste dal 26 marzo in caso di violazione delle norme?

Dal 26 marzo, con l'entrata in vigore del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le sanzioni sono state rese più severe e immediate. In generale, per chi viola le misure di contenimento dell'epidemia si prevede una sanzione amministrativa in denaro (da 400 a 3.000 euro). Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni possono arrivare fino a 4.000 euro. Oltre a questo, in caso di violazione delle misure di contenimento previste per pubblici esercizi, attività sportive, ludiche o di intrattenimento, attività di impresa o professionali e commerciali, può essere imposta la immediata sospensione dell'attività fino a 30 giorni. In caso di reiterazione le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate (quindi da 800 a 6000 euro oppure 8.000 euro se commesse mediante l'utilizzo di un veicolo), mentre quella accessoria è applicata nella misura massima. Il mancato rispetto della quarantena da parte di chi è risultato positivo al Covid-19, invece, comporta sanzioni penali: arresto da 3 a 18 mesi e pagamento di un'ammenda da 500 a 5000 euro, senza possibilità di oblazione. In ogni caso, se nel comportamento di chi commette la violazione delle misure di contenimento suddette sono riscontrati gli elementi anche di un delitto, resta la responsabilità penale per tale più grave reato. Quindi, ad esempio, rendere dichiarazioni false nelle dichiarazioni sostitutive consegnate alle forze di polizia durante i controlli resta un reato, che comporta l'immediata denuncia. Oppure violare la quarantena e, avendo contratto

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA

il virus, uscire di casa diffondendo la malattia può comportare la denuncia per gravi reati (epidemia, omicidio, lesioni), puniti con pene severe, che possono arrivare fino all'ergastolo.

È prevista l'iscrizione nel casellario giudiziale?

La sanzione amministrativa (di cui all'art. 4, comma 1, del [decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#)) non viene iscritta nel casellario giudiziale. Viene, invece, iscritta la condanna per il nuovo reato contravvenzionale (di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 4), che punisce la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus”), salvo che sia stato concesso uno dei benefici previsti dal Codice penale agli articoli 163 (Sospensione condizionale della pena) e 175 (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale). In ogni caso anche tale condanna risulterà nel casellario nei casi in cui il relativo certificato sia rilasciato su richiesta di una pubblica amministrazione.